Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Lunedì, 1° agosto 1927 - Anno V** — **Numero 176**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto del 29 luglio 1927, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato l'on. prof. Ferdinando Martini, senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1571.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1264.

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.

Art. 2.

Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per l'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti contemplate dalla presente legge è punito con la multa da L. 200 a L. 500.

In caso di recidiva, la pena è della detenzione da quindici a trenta giorni e della multa da L. 500 a L. 1000.

Il materiale che servì o fu destinato a commettere il reato è confiscato.

In attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, il prefetto della provincia può ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.

Art. 4.

Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio di una delle professioni sanitarie o di una delle arti ausiliarie contemplate dalla presente legge, presta comunque il suo nome ovvero la sua attività, allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria o dell'arte ausiliaria per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.

Art. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, in quanto non costituiscano reati già contemplati dalla presente o da altre leggi, saranno punite coll'ammenda da L. 100 a L. 300.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 6.

Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità contemplate all'art. 1, saranno ammessi, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneità innanzi ad una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 1, di intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.

Il certificato di idoneità conseguito abiliterà alla continuazione dell'esercizio.

Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneità, per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di esercizio, coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri di bordo, indetti dal Ministero dell'interno, e superati i relativi esami.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superati gli esami relativi.

Art. 7.

Le amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere gli infermieri attualmente in servizio, anche se sprovvisti della licenza o dell'attestato di abilitazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6.

Nel termine di nove anni dalla pubblicazione della legge, però, anche tale personale dovrà munirsi della licenza o dell'attestato suddetti.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernenti le capo sala degli ospedali.

Art. 8.

Fino a quando non saranno istituiti i corsi di cui all'articolo 2, sarà in facoltà del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri di cui al precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.

Art. 9.

Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati ai sensi degli articoli 1 e 6, saranno soggetti alla tassa di concessione governativa nella seguente misura:

a) per le arti dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista, L. 50;

b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, L. 30.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1572.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 845.

Riconoscimento giuridico di 15 Federazioni nazionali di categoria aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico delle Federazioni nazionali di categoria sotto indicate, ad essa aderenti;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento d'attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali di categoria, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

1° Federazione nazionale fascista dell'industria del latte, derivati ed affini;

2° Federazione nazionale fascista dell'industria dello zucchero;

3° Federazione nazionale fascista dell'industria dolciaria;

4° Federazione nazionale fascista dell'industria delle conserve alimentari;

5° Federazione nazionale fascista dell'industria mineraria;

6° Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini;

7° Federazione nazionale fascista industriali in laterizi;

8° Federazione nazionale fascista dell'industria del cemento, calce e gesso;

9° Federazione nazionale fascista dell'industria della carta;

10° Federazione nazionale fascista dell'industria grafica ed affini;

11° Federazione nazionale fascista dell'industria conciaria;

12° Federazione nazionale fascista delle industrie delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio;

13° Federazione nazionale fascista delle industrie chimiche ed affini;

14° Federazione nazionale fascista dei produttori semebachi;

15° Federazione nazionale fascista dell'abbigliamento.

Sono approvati e vengono allegati al presente decreto, con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente, gli statuti delle dette Associazioni.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti le Associazioni predette.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti delle Federazioni riconosciute a norma dell'art. 1 del presente decreto nonchè delle Associazioni e delle Federazioni riconosciute rispettivamente a termine dei Regi decreti 5 dicembre 1926, n. 2088, 5 dicembre 1926, n. 2224, 10 febbraio 1927, n. 183, 3 aprile 1927, nn. 507 e 539, e 24 aprile 1927, n. 655.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 27. — FERRETTI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del latte, derivati ed affini.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dell'industria del latte, derivati ed affini ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria del latte, derivati ed affini.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorire lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici e sociali relativi all'industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria del latte, derivati ed affini;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria del latte, derivati ed affini in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria del latte, derivati ed affini, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria del latte, derivati ed affini inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria del latte, derivati ed affini.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e dai delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 3000 lire (o frazione non inferiore a lire 1500) di contributo annuo globale legale corrisposto dalle ditte associate per la Unione territoriale e le Associazioni di grado superiore, con un massimo di 10 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni lire 3000 di contributo (versato nei modi di cui sopra) o frazione non inferiore a lire 1500, senza alcuna limitazione. Per addivenire a tale designazione è attribuito a ciascuna ditta un voto per ogni 3000 lire di contributo o frazione non inferiore a lire 1500.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 17 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno.

Nomina inoltre ogni anno altri quattro membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

d) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o

vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, dallo statuto o dalle deliberazioni confederali l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria dello zucchero.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Genova, la « Federazione nazionale fascista dell'industria dello zucchero ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria dello zucchero e suoi sottoprodotti.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria dello zucchero e suoi sottoprodotti;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria dello zucchero in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria dello zucchero, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria dello zucchero inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera a) e delle ditte di cui alla lettera b) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria dello zucchero.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 500 dipendenti o frazione non inferiore ai 100, con un massimo di un delegato per ogni aderente.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 500 dipendenti o frazione non inferiore a 100, senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo: discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 18 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno altri quattro membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e

documenti per cui sia richiesta dalla legge e dallo statuto, o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità dal decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria dolciaria.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dell'industria dolciaria ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria del cioccolato e sue lavorazioni; cacao in polvere e burro di cacao; biscotti e gallette; pasticceria, torte e torroni, caramelle, bomboni di gomma, liquirizia e simili; confetti, pastiglie dolci e simili; conserve dolci di frutta e marmellate; frutti canditi, paste di mandorla e simili; gelati.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha lo scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi all'industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria di cui all'art. 2;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria di cui all'art. 2 in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti, e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

L'ufficio di segreteria generale è stabilito in Torino; il Consiglio ha facoltà di istituire delegazioni di segreteria in altre città.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria di cui all'art. 2, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria di cui all'art. 2 inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera a) e delle ditte di cui alla lettera b) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro la decisione di questa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni o ditte regolarmente inscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria di cui all'art. 2.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e dai delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 300 dipendenti o frazione non inferiore ai 30.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 300 dipendenti o frazione non inferiore a 30.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo: discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 20 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Qualora a tenore dell'art. 7 la Federazione si suddividesse in gruppi, ogni gruppo dovrà avere in Consiglio almeno un rappresentante. Il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno altri quattro membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun

membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera e) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali, institori, di ditte aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che le gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezione aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta, dalla legge o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria delle conserve alimentari.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dell'industria delle conserve alimentari ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione, e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria delle conserve alimentari.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere, nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria delle conserve alimentari;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria delle conserve alimentari in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria delle conserve alimentari, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria delle conserve alimentari inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La iscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve chiedere sempre il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria delle conserve alimentari.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 3000 lire o frazione non inferiore alle 1500 lire di contributo legale annuo corrisposto dalle ditte associate per l'Unione e le Associazioni di grado superiore, con un massimo di 10 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 3000 lire o frazione non inferiore alle 1500 lire di contributo legale annuo corrisposto per l'Unione e le Associazioni di grado superiore, senza alcuna limitazione. Le ditte isolate dispongono, per la nomina dei loro delegati, ciascuna di un voto per ogni 50 lire di contributo legale annuo corrisposto per l'Unione e le Associazioni di grado superiore.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 15 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni e di cui due terzi scelti fra le industrie delle conserve vegetali. Esso elegge nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno altri cinque membri scelti nel suo seno, che col presidente, i vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi supple-

tivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente più anziano, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta, dalla legge o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi, ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria mineraria.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dell'industria mineraria ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria mineraria.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria mineraria;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria mineraria in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, e speciali sue delegazioni sindacali, regionali o interregionali, per l'espletamento delle funzioni sindacali di sua competenza.

La Federazione stabilirà le norme di costituzione, di funzionamento e di gestione di tali delegazioni. Tali norme dovranno approvarsi dalla Confederazione.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria mineraria, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria mineraria inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni o ditte regolarmente iscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria mineraria.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 1000 dipendenti o frazione non inferiore ai 500, con un massimo di dodici delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 1000 dipendenti o frazione non inferiore a 500, senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le nomine di persona avranno luogo di regola per votazione segreta.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 14 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. La convocazione può aver luogo anche fuori della sede sociale. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di deliberare sull'ammissione delle sezioni e delle ditte; di costituire le delegazioni sindacali e stabilirne l'ordinamento e le attribuzioni, nonchè di determinare gli assegni annui necessari per il funzionamento delle delegazioni stesse. Tali deliberazioni diventano definitive dopo l'approvazione della Confederazione.

Art. 15.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di provvedere su tutte le altre materie indicate nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926,

n. 1130, e di provvedere altresì alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 del presente statuto.

Almeno il decimo del provento dei contributi di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 16.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da un vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle istruzioni, norme e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo e le assemblee generali.

Prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione.

Delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23.

Esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo; i provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali e institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, dallo statuto o dalle deliberazioni confederali l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 21.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire, anche a mezzo delle sue delegazioni sindacali, a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

Il presidente ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, il presidente ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge o la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi e uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra, ed affini.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno la industria del marmo, del granito, della pietra ed affini.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini, inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizione della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro la decisione di questa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende

rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti tra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e dai delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 300 dipendenti o frazione non inferiore ai 150, con un massimo di 20 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 300 dipendenti o frazione non inferiore a 150, senza alcuna limitazione. Per addivenire a tale designazione è attribuito a ciascuna ditta un voto per ogni 300 dipendenti o frazione non inferiore a 150.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo: discute ed approva il bilancio consuntivo. Esso determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 15 membri eletti dalla assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno altri quattro membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che

in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea. Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12; il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni; tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione dei contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge e dallo statuto, o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro e riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti degli articoli 46, 47, 48 e 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato. Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo. Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria dei laterizi.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Federazione nazionale fascista dell'industria dei laterizi ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria dei laterizi.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria dei laterizi;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria dei laterizi in tutti i Consigli o enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria dei laterizi, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria dei laterizi inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni o ditte regolarmente iscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale competente.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale competente deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria dei laterizi.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 2000 dipendenti o frazione non inferiore ai 100, con un massimo di 5 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 200 dipendenti o frazione non inferiore a 100, senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 12 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno.

Nomina inoltre ogni anno altri cinque membri scelti nel suo seno, che col presidente, i vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente più anziano, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni e istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione nell'interesse di tali ditte sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso; e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge e dallo statuto, o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

La Federazione può avere uno o due segretari, uno per la trattazione degli affari generali e delle questioni economiche, l'altro per la trattazione delle questioni sindacali.

Il segretario od i segretari della Federazione sono nominati dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Essi devono possedere i requisiti di legge e la loro nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Essi non possono esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta ai segretari, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

I segretari intervengono a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

I segretari sono responsabili del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del cemento, calce e gesso.

Art. 1.

La Federazione nazionale produttori cemento, costituita in Roma, con rogito 2 marzo 1919, n. 5047 repertorio notaio Simoncelli, assume il nome di « Federazione nazionale fascista dell'industria del cemento, calce e gesso ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria del cemento, calce e gesso.

Art. 3.

La Federazione è regolata oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria del cemento, calce e gesso e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria per la quale è costituita;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria per la quale è costituita;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti dell'industria del cemento, calce e gesso in tutti i Consigli, enti ed organi di cui tale rappresentanza sia di sua competenza;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro ed i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria del cemento, calce e gesso, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria del cemento, calce e gesso inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinte sezioni di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizione della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro la decisione della Confederazione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione. Potrà altresì stabilire che tali gruppi abbiano nel loro interno organi e gestioni propri, secondo le norme da approvarsi dalla Confederazione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni e ditte interessate dagli impegni e obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria del cemento, calce e gesso.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai delegati designati dalle sezioni associate in ragione di un delegato per ogni 200 dipendenti o frazione non inferiore ai 100, con un massimo di 20 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato qualunque sia il numero degli operai.

Dei delegati fa sempre parte di diritto, ed è compreso nel numero massimo degli eleggibili, il capo della sezione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La rappresentanza in assemblea delle sezioni territoriali per le quali sia stato riconosciuto dalla Confederazione un Consorzio regionale di categoria, è a tutti gli effetti deferita al Consorzio regionale medesimo.

La determinazione del numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, e i membri elettivi del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di dieci deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 21 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Ne fanno inoltre parte di diritto i presidenti dei Consorzi regionali. Esso elegge nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno altri tre membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente ogni sei mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratificazione della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletamento del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera c) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

E' in facoltà della Federazione di convocare le ditte aderenti alle sezioni o direttamente aderenti. Le deliberazioni che saranno prese in tali riunioni non potranno essere che espressione di voti da sottoporre all'esame dei competenti organi federali.

Nelle riunioni saranno soltanto discusse le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo, eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Confederazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possano interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 21.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà d'intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico delle sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico, le sezioni e ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dell'industria della carta ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria della carta, e cioè la fabbricazione di ogni qualità di carta, cartoncino o cartone e la loro successiva lavorazione nelle varie forme di allestimento, la fabbricazione delle paste di legno chimiche (cellulose) o meccaniche (pasta meccanica) e delle diverse qualità di paste e mezze paste di altra materia per la fabbricazione delle carte e dei cartoni, e le lavorazioni successive, trasformatrici della carta e del cartone.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria di cui all'art. 2;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria di cui all'art. 2 in tutti i Consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Tali uffici potranno essere istituiti anche fuori della sede della Federazione.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria di cui all'art. 2, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria medesima inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito, e contro la decisione di questa è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione è distinta nei seguenti reparti: fabbricanti di carta, cartone e paste di legno; patinatori e coloritori di carta, cartotecnici, fabbricanti di scatole e cartonaggi.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria di cui all'art. 2.

Cessano di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 250 dipendenti o frazione non inferiore ai 100, con un massimo di 10 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezione, sono considerate come una unica sezione e nominano un delegato per ogni 250 dipendenti o frazione non inferiore a 100, senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 21 membri eletti dall'assemblea generale che durano in carica due anni. Una parte dei posti del Consiglio direttivo dovrà essere riservata a rappresentare i diversi rami dell'industria, nella misura e secondo le determinazioni che saranno stabilite dal regolamento.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo. Nomina inoltre ogni anno altri quattro membri scelti anche nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera e) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate, a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' anche tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti pei quali sia richiesta dal presente statuto o dalla legge, o dallo statuto e deliberazioni della Confederazione, l'approvazione o autorizzazione della Confederazione.

Art. 21.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria grafica ed affini.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dell'industria grafica ed affini ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria grafica ed affini.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria grafica ed affini;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria grafica ed affini in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori. Con deliberazione del Consiglio direttivo, che ne determinerà le norme di funzionamento, possono essere, previa autorizzazione della Confederazione, istituite delegazioni della Federazione in altre città d'Italia.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria grafica e le industrie affini iscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinte sezioni di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intenda ammettere qualche sezione o ditta deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria grafica ed affine.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 500 dipendenti o frazione non inferiore ai 50, con un massimo di 25 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 1000 dipendenti o frazione non inferiore a 100, senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o rivestiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un quarto delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di tre e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 22 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni quattro mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederali.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge e dallo statuto, o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni o ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48 e 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporzioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici federali.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria conciaria.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Genova, la « Federazione nazionale fascista dell'industria conciaria ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria conciaria.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre chè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria conciaria;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria conciaria in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

Le Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria conciaria, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria conciaria inscritte alle Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo. qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria conciaria.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 150 dipendenti o frazione non inferiore ai 100, con un massimo di 30 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 150 dipendenti o frazione non inferiore a 100, senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Fede-

razione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 24 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno altri quattro membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni e ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Per la trattazione delle questioni di ordine generale economico e tecnico, le ditte, anche se inquadrate in sezioni, potranno corrispondere direttamente colla Federazione.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta, dalla legge o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dell'industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei

limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria delle calzature, delle tomaie, delle valigerie, delle pelletterie, delle sellerie, e dei cuoi artistici.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria delle calzature, delle tomaie, delle valigerie, delle pelletterie, delle sellerie e dei cuoi artistici;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria delle calzature, delle tomaie, delle valigerie, delle pelletterie, delle sellerie e dei cuoi artistici, in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria delle calzature, delle tomaie, delle valigerie, delle pelletterie, delle sellerie e dei cuoi artistici, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria delle calzature, delle tomaie, delle valigerie, delle pelletterie, delle sellerie e dei cuoi artistici, inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La iscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni e ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria delle calzature, delle tomaie, delle valigerie, delle pelletterie, delle sellerie e dei cuoi artistici.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 500 dipendenti o frazione non inferiore ai 400, con un massimo di 7 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 500 dipendenti o frazione non inferiore a 400, senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 16 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica due anni.

Nomina inoltre ogni anno altri quattro membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva. Tutte le cariche sono rieleggibili.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni quattro mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea. Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto, a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo, eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono altresì tenute ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazioni.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta, dalla legge o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni o ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'articolo 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie chimiche ed affini.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Federazione nazionale fascista delle industrie chimiche ed affini ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie chimiche ed affini.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale delle industrie per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alle industrie stesse;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali esercenti le industrie chimiche ed affini;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle industrie chimiche ed affini in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti le industrie chimiche ed affini, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti le industrie chimiche ed affini inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione. Potrà altresì stabilire che tali gruppi abbiano nel loro interno organi e gestioni propri, secondo le norme da approvarsi dalla Confederazione.

Potrà anche stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

La Federazione potrà pure istituire delegazioni territoriali con modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare le industrie chimiche ed affini.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e dai delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 1500 dipendenti o frazione non inferiore ai 500, con un massimo di 15 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione,

ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresetata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo: discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 15 membri di cui dieci eletti dall'assemblea che durano in carica due anni, e gli altri cinque sono di diritto i capi delle sezioni che controllano un maggior numero di dipendenti. Ne fanno inoltre parte di diritto i capi dei gruppi nazionali, a termine dell'art. 7, che non potranno però essere di numero superiore a dieci, con precedenza ai gruppi maggiori. Il Consiglio elegge nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno altri tre membri scelti nel suo seno, che col presidente, i vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da un vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali: i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta, dalla legge o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario generale della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo ed ha facoltà di intervenire alle sedute delle sezioni e dei gruppi nazionali.

Il segretario generale è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei produttori seme-bachi.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Federazione nazionale fascista dei produttori seme-bachi ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno la produzione seme-bachi.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè degli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri e in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi all'industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria per cui è costituita;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria predetta in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria predetta, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria predetta inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a)* e delle ditte di cui alla lettera *b)* avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni o ditte regolarmente inscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

La Federazione potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 7.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per le ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria della produzione seme-bachi.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 8.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni é regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 9.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 100 dipendenti o frazione non inferiore ai 50, con un massimo di 35 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 100 dipendenti o frazione non inferiore a 50, senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 10.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'indu-

stria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è composto di 15 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno.

Nomina inoltre ogni anno altri 4 membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 12.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni sei mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni e ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta infine ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione, in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 15.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 22;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 16.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 17.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 11.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 18.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni e istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 19.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà d'intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 20.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o autorizzazione della Confederazione.

Art. 21.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 23.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 24.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria dell'abbigliamento.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Federazione nazionale fascista dell'industria dell'abbigliamento ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria dell'abbigliamento.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria dell'abbigliamento;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria dell'abbigliamento in tutti i Consi-

gli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Potrà pure dar vita o valersi di organi, enti, consorzi, pubblicazioni e di tutti quei mezzi in genere che saranno ritenuti idonei al migliore raggiungimento dei suoi scopi e in specie di quello riguardante la valorizzazione e la diffusione del prodotto nazionale.

Art. 6.

Fanno parte della Federazione:

a) le sezioni di ditte esercenti l'industria dell'abbigliamento, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) le ditte isolate iscritte alle Unioni territoriali ed esercenti la detta industria, le quali non si siano potute raggruppare in distinte sezioni di categoria.

L'iscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, qualora questa non vi provveda, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

Con deliberazione del Consiglio direttivo della Federazione, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito il raggruppamento in Associazioni nazionali di categoria, delle ditte e sezioni che esercitano l'industria dell'abbigliamento.

La Federazione potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi della Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria dell'abbigliamento.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata:

a) dai capi delle sezioni e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 500 dipendenti o frazione non inferiore ai 300, con un massimo di 10 delegati;

b) dai delegati delle Associazioni nazionali di categoria, se costituite, in ragione di 5 delegati per ogni Associazione.

Le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano complessivamente un delegato con le stesse modalità stabilite per le sezioni e senza alcuna limitazione. La votazione avviene per corrispondenza.

Le sezioni aderenti e le Associazioni nazionali di categoria avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni o delle Associazioni federate.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un quarto del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate da almeno due terzi dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto da 15 membri eletti dall'assemblea, che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente e un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Del Consiglio direttivo fanno inoltre parte di diritto i presidenti delle Associazioni nazionali di categoria, se formate.

Il Consiglio direttivo nomina inoltre ogni anno 6 membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o Associazioni dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decerto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

c) provvede a tutte le nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

d) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte ed eventualmente a carico delle Associazioni nazionali a termini delle disposizioni dell'art. 23;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati dell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle legge.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni e le Associazioni federate sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni e le Associazioni federate sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge e dallo statuto, o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e Associazioni federate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni o Associazioni federate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione o Associazione, delle ditte ad esse aderenti o della sezione o Associazione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e ditte e le Associazioni nazionali hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza l'autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1927.

Autorizzazione alla Banca cooperativa di credito di Catanzaro ad aprire una propria filiale rispettivamente a San Vito all'Jonio, Sersale e Saveria Mannelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa di credito di Catanzaro è autorizzata ad aprire una propria filiale rispettivamente a San Vito all'Jonio, Sersale e Saveria Mannelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1927.

Autorizzazione alla Direzione centrale del Credito italiano ad istituire una propria succursale nelle città di Mantova e Vicenza nonchè un'agenzia di città in Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Direzione centrale del Credito italiano è autorizzata ad istituire una propria succursale nelle città di Mantova e Vicenza, nonchè un'agenzia di città in Genova (via San Lorenzo, angolo piazza della Raibetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1927.
Modifica della denominazione del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, ed il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 che autorizza la continuazione dell'esercizio per il deposito delle merci nazionali e nazionalizzate di alcuni Magazzini generali fra i quali quelli di Novara, gestiti dal Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara e della Lomellina;

Vista la richiesta del Consorzio suddetto circa la modifica nel citato decreto Ministeriale 30 giugno 1927 della denominazione del Consorzio medesimo in conformità di quella deliberata dal relativo Consiglio in data 17 maggio 1926;

Ritenuta la opportunità della chiesta modifica;

Decreta:

Articolo unico.

Il n. 7 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927 che autorizza a norma delle disposizioni vigenti la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate è modificato come segue:

« Magazzini generali di Novara gestiti dal Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 giugno 1927.
Scioglimento dell'Amministrazione dell'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli, in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a sollecite riforme nell'ordinamento dell'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli in Roma, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Ritenuto che, a tale scopo, è opportuno affidare temporaneamente la gestione dell'Opera pia ad uno speciale commissario, munito dei più ampi poteri;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli in Roma è sciolta.

La gestione dell'ente è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. prof. Alfredo Padula, referendario al Consiglio di Stato, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'Amministrazione dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il Prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1927.
Autorizzazione al Credito romagnolo di Bologna ad istituire un proprio recapito nei comuni di Sassoleone ed Ozzano (Bologna) e in Roncofreddo (Forlì).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito romagnolo di Bologna è autorizzato ad istituire un proprio recapito nei comuni di Sassoleone ed Ozzano della provincia di Bologna e in Roncofreddo della provincia di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, relativo alla cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola italo-somala.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 1° al 7 agosto 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione — (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4.50 % »	2312 2313	450 — 450 —	*Sbarbaro* Giovanni fu Domenico, domic. a Tornolo (Parma).	*Sbarbari* Giovanni fu Domenico, domic. a Tornolo (Parma).
Cons. 5 %	177423	85 —	*Di Donna Maria Francesca fu Carmine, interdetta sotto la tutela della madre Mennella Vincenza fu Gennaro ved. di Di Donna Carmine domic. a Resina (Napoli).*	*Aventi diritto all'eredità di Di Donna Maria Francesca fu Carmine in Resina (Napoli).*
3.50 % » »	85669 315565 372049	140 — 175 — 280 —	De Andreis *Colomba* fu Pietro moglie di Antonio Dapelo fu Pietro, domic. a Prà (Genova).	De Andreis *o D'Andreis Maria-Anna-Colomba* fu Pietro moglie di Antonio Dapelo fu Pietro domic. a Prà (Genova).
3.50% (1902) » »	3019 14607 16073	161 — 105 — 140 —	De Andreis *Colomba* fu Pietro moglie di Dapelo Antonio, domic. a Prà (Genova).	De Andreis *o D'Andreis Maria-Anna-Colomba* fu Pietro, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	41551	170 —	Pissarello *Marina* fu Matteo, moglie di Rittore Giovanni Battista, domic. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Pissarello *Paola-Marina* fu Matteo, moglie, ecc., come contro.
»	394531	1,085 —	Opera Pia *Piarin Angelo* di Murano, amministrata dalla Congregazione di Carità di Venezia.	Opera Pia *Bartolomeo Tartaro* in Murano, amministrata come contro.
3.50 %	181974	1,190 —	Pinna-Porcu Arturo e Mario di Battista, minori sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione speciale della loro madre Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo e prole nascitura dal detto Pinna Battista, domic. a Cagliari; con usufrutto a Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo, moglie legalmente separata di Pinna Battista e con ipoteca a favore di Pinna Battista fu Salvatore Antonio.	Pinna-Porcu Arturo e Mario di Battista, minori sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione speciale della loro madre Porcu *Maria Giuseppina* di Pietro Paolo ecc., come contro; con usufrutto a Porcu *Maria-Giuseppina* di Pietro-Paolo, ecc., come contro.
» »	268948 268949	840 — 1,260 —	Pinna-Porcu Mario fu Battista, minore sotto la p. p. della madre Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo ved. Pinna, domic. a Bosa (Cagliari). L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo ved. Pinna.	Pinna-Porcu Mario fu Battista, minore sotto la p. p. della madre Porcu *Maria-Giuseppina* di Pietro-Paolo, ecc., come contro. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Porcu *Maria-Giuseppina* di Pietro-Paolo, ved. Pinna.
Cons. 5 % » »	422870 422871 422872	140 — 140 — 140 —	Rey *Francesco*, Rey Elvira, Rey Lidia — di *Serafino*, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Salbertrand (Torino).	Rey *Serafino-Francesco*, Rey Elvira, Rey Lidia — di *Luigi-Francesco detto Francesco*, minori, ecc., come contro.
3.50 %	328262	70 —	Vallauri Giovanna di *Battista*, minore sotto la p. p. e nascituri da detto Vallauri *Battista* fu Giovanni, domic. in Vinadio (Cuneo); con usufrutto vitalizio a Vallauri Rosa fu Giovanni, moglie di Casone Andrea, domic. in Vinadio.	Vallauri Giovanna di *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. e nascituri da detto Vallauri *Giovanni-Battista*, domic. in Vinadio (Cuneo); con usufrutto come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	328267 380232	350 — 14 —	Intestate come la precedente e con usufrutto vitalizio ai coniugi Vallauri *Battista* fu *Giovanni* e De Giovanni Maria fu Giacomo, domic. a Vinadio (Cuneo).	Intestate come la precedente e con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi Vallauri *Giovanni Battista* fu *Giovanni Battista* e De Giovanni Maria fu Giacomo, domic. a Vinadio (Cuneo).
»	731265	42 —	Vallauri *Battista* fu *Giovanni*, domic. a Vinadio (Cuneo).	Vallauri *Giovanni-Battista* fu *Giovanni-Battista*, domic. a Vinadio (Cuneo).
»	328266	70 —	Fantini *Domenica* di Giuseppe, minore sotto la p. p. domic. a Vinadio (Cuneo), vincolata.	Fantini *Maria-Domenica* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	328265	70 —	Vallauri *Giuseppina* (moglie di De Giovanni Giovanni), Carlo e Faustina, fratello e sorelle fu Giuseppe, l'ultima minore sotto la p.p. della madre Comba Caterina, ved. Vallauri, eredi indivisi di Vallauri Maurizio fu Tommaso, domic. a Dionero (Cuneo) - vincolata.	Vallauri *Rosa-Giuseppina*, ecc., come contro.
»	501630	283.50	Napoleoni *Francesca* fu Luigi, moglie di De Paolis Roberto, domic. a Roma - vincolata.	Napoleoni *Maria-Francesca* fu Luigi, moglie, ecc., come contro.
3.50 % (1902)	25351	87.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	227041	840 —	Cavalli di S. Germano contessa *Elisa* di Enrico, ved. di Luigi Gusberti, domic. in Firenze - vincolata.	Cavalli di S. Germano *Pia-Elisa-Maria-Anna-Luigia-Camilla* Milfred di Enrico, ved. di Luigi Gusberti, domic. a Firenze - vincolata.
»	369465	178.50	Gusberti Massimiliano fu Luigi, domic. in Ancona, con usufrutto vitalizio alla contessa *Elisa* Cavalli di S. Germano fu Enrico, moglie di Aldo Rossi fu Alessandro.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio alla contessa *Pia-Elisa-Maria-Anna-Luigia-Camilla Milfred* Cavalli di S. Germano fu Enrico, moglie di Aldo Rossi fu Alessandro.
» »	369466 373741	178.50 35 —	Gusberti Enrico fu Luigi, domic. a Milano - vincolata; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	373740	35 —	Gusberti Massimiliano fu Luigi, domic. in Ancona; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 % (1902)	32878	49 —	Bini *Antonio* di *Sante*, minore sotto la p. p. del padre domic. a Fosdinovo (Massa Carrara).	Bini *Severino* di *Ernesto*, minore, ecc., come contro.
3.50 % »	688414 708427	14 — 10.50	*Tursini* Torello fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto) - vincolata.	*Turbini* Torello fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto) - vincolata.
Cons. 5 %	47875	55 —	Caminiti Paolo di Orazio, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Messina.	Caminiti Paolo di Orazio, domic. a Messina.
»	47874	55 —	Caminiti Maria-Giovanna di Orazio, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Messina.	Caminiti Maria-Giovanna di Orazio, domic. a Messina.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 22, dal 30 maggio al 5 giugno 1927. - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Avellino	Anzano	O	—	1
Id.	Aquilonia	E	—	1
Chieti	Francavilla a Mare	O	—	1
Cosenza	S. Marco Argentano	O	—	1
Firenze	Prato in Toscana	B	—	1
Foggia	Lucera	O	1	—
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Genova	B	1	—
Girgenti	Cattolica Eraclea	E	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Milano	Cerchiate	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Pogliano	B	—	1
Modena	Fiorano	B	—	1
Pavia	Confienza	B	1	—
Pesaro e Urbino	Pergola	B	1	—
Rieti	Cittareale	B	—	1
Roma	Castelforte	B	1	—
Id.	Roma	B	5	—
Taranto	S. Giorgio sotto Tar.	Cp	—	1
Torino	Nichelino	B	—	1
Treviso	Pederobba	E	—	1
			13	16
	Carbonchio sintomatico.			
Cagliari (a)	Samugheo	B	—	1
Piacenza	Gropparello	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Sassari	Aggius	B	—	1
Viterbo	Fabrica di Roma	B	—	1
			2	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Borgo S. Martino	B	3	—
Id.	Casale Monferrato	B	4	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	3	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	8	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Alessandria	Coazzolo d'Asti	B	—	1
Id.	Corteranzo	B	1	1
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Masio	B	—	1
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Pasturana	B	—	1
Id.	Robella	B	1	—
Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Serravalle d'Asti	B	1	—
Id.	Strevi	B	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	B	—	1
Id.	S. Benedetto	B	1	—
Avellino	Avellino	B	1	—
Id.	Montella	B	3	—
Id.	Orsara	B	1	—
Id.	Volturara	B	10	29
Belluno	S. Giustina	B	—	2
Bergamo	Almenno S. Salvat.	B	1	—
Id.	Arsago	B	2	—
Id.	Cisano	B	1	—
Id.	Curno	B	1	1
Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Gandino	B	3	2
Id.	Gromo	B	—	1
Id.	Ponteranica	B	—	5
Id.	Pontida	B	1	1
Id.	Suisio	B	1	—
Id.	Torre Boldone	B	1	3
Bologna	Crevalcore	B	1	1
Brescia	Acquafredda	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Iseo	B	—	2
Id.	Manerbio	B	1	—
Campobasso	Roccamandolfi	O	4	—
Id.	Rocchetta al Voltur.	Cp	—	1
Id.	S. Vincenzo al Volt.	O	1	—
Id.	Sessano	O	2	—
Catania	Catania	B	3	—
Catanzaro	Catanzaro	B	1	2
Como	Albate	B	1	—
Id.	Bartesate	B	1	—
Id.	Bellagio	B	1	—
Id.	Bene Lario	B	1	—
Id.	Bizzarone	B	2	—
Id.	Copiago	B	—	1
Id.	Carlazzo	B	1	—
Id.	Colonno	B	1	—
Id.	Croce	B	1	—
Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Grona	B	1	—
Id.	Introbio	B	—	1
Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Lomagna	B	3	—
Id.	Novate	B	1	—
Id.	Oggiono	B	1	—
Id.	Robbiate	B	—	1
Id.	Ronago	B	2	—
Id.	Tavernerio	B	1	—
Id.	Uggiate	B	1	—
Id.	Villa Vergano	B	1	—
Cremona	Gadesco	B	1	—
Id.	Rivalta d'Adda	B	1	—
Id.	Vescovato	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	3	—
Id.	Cento	B	1	1
Id.	Copparo	B	1	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ferrara	Formignana	B	—	1
Id.	S. Agostino	B	1	—
Firenze	Borgo S. Lorenzo	B	—	1
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Greve	B	—	2
Id.	Montespertoli	B	—	1
Foggia	Pietra Montecorvino	B	1	—
Forlì	Forlì	B	8	5
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Gatteo	B	—	1
Id.	Meldola	B	3	2
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Modigliana	B	1	—
Frosinone	Morolo	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Genova	Genova	B	4	—
Id.	Mignanego	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	2	—
Lucca	Borgo a Mozzano	B	1	—
Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Careggine	O	4	4
Id.	Lucca	B	1	—
Macerata	Tolentino	B	2	—
Mantova	Bagnolo S. Vito	B	—	1
Id.	Commessaggio	B	1	—
Id.	Moglia	B	—	1
Id.	Pegognaga	B	1	—
Id.	Pomponesco	B	1	—
Id.	S. Giorgio di Mant.	B	1	1
Matera	Irsina	B	1	1
Messina	Barcellona Poz. di G.	B	—	2
Milano	Abbadia Cerreto	B	1	—
Id.	Castiraca Vidardo	B	1	—
Id.	Cinisello	B	1	—
Id.	Cusago	B	2	—
Id.	Gorgonzola	B	3	—
Id.	Guardamiglio	B	1	—
Id.	Lainate	B	1	—
Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Lodivecchio	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Pieve Emanuele	B	1	—
Id.	Salerano sul Lambro	B	1	—
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	1	—
Id.	Villanova del Sillaro	B	1	—
Id.	Zibido S. Giacomo	B	2	—
Modena	Carpi	B	1	1
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	1	1
Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Finale nell'Emilia	B	2	—
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Formiggine	B	2	—
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Mirandola	B	3	1
Id.	Modena	B	2	1
Id.	Monfestino	B	2	—
Id.	Novi di Modena	B	—	1
Id.	Pavullo	B	21	19
Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	S. Possidonio	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	1
Id.	Soliera	B	1	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Modena	Vignola	B	—	1
Napoli	Cancello e Arnone	B	3	—
Id.	Casal di Principe	B	2	—
Id.	Castelvolturano	B	5	—
Id.	Grazzanise	B	3	—
Id.	S. Maria la Fossa	B	1	—
Novara	Cameri	B	1	—
Id.	Trecate	B	4	1
Padova	Padova	B	—	1
Palermo	Sclafani	B	—	3
Parma	Borgo S. Donnino	B	1	—
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Lesignano dei Bagni	B	1	—
Id.	Polesine	B	1	—
Id.	S. Secondo	B	1	—
Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Torrile	B	1	—
Pavia	Arena Po	B	1	—
Id.	Cassolnovo	B	1	4
Id.	Corana	B	2	—
Id.	Goido	B	1	—
Id.	Inverno	B	2	—
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	Tromello	B	6	4
Perugia	Corciano	B	—	1
Id.	Marsciano	B	1	2
Id.	Perugia	B	—	4
Pesaro e Urbino	Peglio	B	1	—
Piacenza	Borgonovo	B	—	1
Id.	Castelvetro Piacent.	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Piacenza	B	1	1
Id.	Rottofreno	B	1	—
Pisa	Bientina	B	4	—
Id.	Cascina	B	3	—
Id.	Peccioli	B	1	—
Id.	S. Miniato	B	1	—
Id.	S. Maria a Monte	B	—	2
Id.	Vecchiano	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Potenza	Albano di Lucania	B	—	1
Id.	Bella	B	1	—
Id.	Cancellara	B	1	—
Id.	Tolve	B	2	—
Id.	Id.	S	2	—
Ravenna	Brisighella	B	—	1
Id.	Cotignola	B	—	1
Id.	Faenza	B	1	1
Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Lugo	B	1	2
Id.	Solarolo	B	—	1
Id.	Ravenna	B	15	—
Id.	Russi	B	3	4
Reggio Emilia	Bibbiano	B	—	1
Id.	Cadelbosco Sopra	B	2	1
Id.	Carpineti	B	1	—
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Novellara	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	1
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Maranola	B	1	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Palombara Sabina	B	1	—
Id.	Roma	B	6	—
Rovigo	Occhiobello	B	—	2
Id.	S. Martino Venezze	B	1	—
Sondrio	Samolaco	B	1	—
Id.	Sondrio	B	1	—
Terni	Ficulle	B	—	2
Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Bobbiopellice	B	—	8
Id.	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Buttigliera Alta	B	3	—
Id.	Carignano	B	5	—
Id.	Cavagnolo	B	1	—
Id.	Cavour	B	1	—
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Col S. Giovanni	B	3	—
Id.	Lanzo Torinese	B	2	—
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	S. Raffaele e Cimena	B	—	1
Udine	Chions	B	—	1
Id.	Muzzana del Turgn.	B	1	5
Id.	Rivignano	B	1	—
Varese	Arbizzo	B	—	1
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Brissago	B	—	1
Id.	Caronno Ghiringhello	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Casorate	B	1	—
Id.	Cassano Magnago	B	1	—
Id.	Golasecca	B	1	—
Id.	Ispra	B	2	—
Id.	Orino	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	4	—
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Tradate	B	3	—
Vercelli	Boccioleto	B	—	1
Verona	Pescandina	B	—	1
			343	179

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	S	1	—
Aquila	Pizzoli	S	—	2
Id.	Preturo	S	1	1
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Cortona	S	3	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	2	—
Id.	Smerillo	S	2	—
Avellino	Capriglia	S	—	2
Bologna	Granarolo	S	—	5
Campobasso	Agnone	S	1	1
Id.	Casteverrino	S	1	1
Id.	Matrice	S	1	—
Id.	Poggio Sannita	S	1	1
Chieti	Casalincontrada	S	—	1
Ferrara	Copparo	S	—	3
Id.	Ferrara	S	3	—
Fiume	Mattuglie	S	2	—
Foggia	Faeto	S	—	1
Id.	Lesina	S	1	2
Id.	S. Paolo Civitate	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	1	—

Segue Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Frosinone	Pontecorvo	S	—	1
Id.	Veroli	S	1	—
Gorizia	Cormons	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	1
Macerata	Pausula	S	—	1
Id.	Portorecanati	S	—	1
Matera	Montalbano	S	1	—
Modena	Formiggine	S	1	—
Pola	Maresego	S	—	1
Id.	Pola	S	—	1
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero in Vulture	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	S	1	—
Roma	Roccasecca	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Sonnino	S	1	—
Salerno	Ricigliano	S	1	—
Id.	Scala	S	1	—
Siena	Sovicille	S	1	—
Teramo	Silvi	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	3
Trento	Sporminore	S	—	1
Trieste	Trieste	S	10	3
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
			45	37

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Carrega	E	—	2
Napoli	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	3	2
Id.	Pomigliano	E	—	1
Palermo	Palermo	E	—	1
Venezia	Noale	E	—	1
			4	7

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	E	1	—
Avellino	Avellino	E	3	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	3	—
Id.	Montoro Superiore	E	2	—
Id.	Moschiano	E	1	—
Bari	Bari	E	1	—
Id.	Gravina di Puglia	E	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Trivento	E	1	—
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Catania	Zafferana	E	4	—
Genova	Pieve Ligure	E	1	—
Messina	Messina	E	—	1
Napoli	Afragola	E	6	—
Id.	Carinola	E	3	—
Id.	Gragnano	E	4	—
Id.	Maddaloni	E	2	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	13	1
Id.	Pomigliano	E	1	1
Id.	S. Giuseppe	E	11	—
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Corleone	E	2	—
Id.	Palermo	E	64	2
Id.	Partinico	E	1	—
Id.	Villabate	E	1	—
Roma	SS. Cosmo e Damiano	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Pagani	E	2	1
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Positano	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarn.	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	—	1
Id.	Sarno	E	2	1
Id.	Scafati	E	3	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Spezia	Carrodano	E	1	—
Id.	Spezia	E	1	—
			168	9
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	3	2
Id.	Montemarciano	Cn	2	—
Bergamo	Casirate	Cn	—	1
Id.	Curnasco	B	—	1
Brindisi	Fasano	Cn	—	1
Caltanissetta	Riesi	Cn	4	—
Catanzaro	Chiaravalle	Cn	—	1
Id.	Curinga	Cn	—	1
Id.	Palermiti	Cn	—	1
Id.	Polia	Cn	—	1
Como	Canzo	Cn	—	1
Cosenza	Rota Greca	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Cn	—	1
Foggia	Rignano Garganico	Cn	1	—
Forlì	Forlì	Cn	—	1
Frosinone	Ceccano	Cn	1	—
Id.	Ceprano	Cn	—	1
Genova	Genova	Cn	1	—
Macerata	Montecassiano	Cn	1	—
Id.	Treia	Cn	—	1
Milano	Bovisio	Cn	1	—
Id.	Rho	Cn	1	—
Id.	Sesto S. Giovanni	Cn	3	—
Napoli	Arzano	Cn	—	2
Id.	Casalnuovo	Cn	—	2
	Segue Rabbia.			
Napoli	Cercola	Cn	—	1
Id.	Maddaloni	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	34	6
Id.	Parete	Cn	—	3
Id.	Ponticelli	Cn	—	2
Id.	Pozzuoli	Cn	—	2
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	3
Palermo	Palermo	Cn	7	7
Id.	Id.	Fl	1	1
Pescara	Pescara	Cn	—	1
Pisa	Bagni S. Giuliano	Cn	—	1
Id.	Castelfranco di Sotto	Cn	—	1
Potenza	Tito	Cn	—	2
Salerno	Nocera Inferiore	Cn	—	1
Sassari	Monti	Cn	—	1
Teramo	Mosciano	Cn	—	1
Verona	Isola della Scala	Cn	—	1
Id.	Verona	Cn	—	2
Id.	Veronella	Cn	—	1
			60	63
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aielli	O	1	—
Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Barisciano	O	—	10
Id.	Campotosto	O	—	2
Id.	Cansano	O	1	—
Id.	Capitignano	O	10	—
Id.	Caporciano	O	14	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Sub.	O	9	—
Id.	Fagnano	O	22	—
Id.	Massa d'Albe	O	6	—
Id.	Montereale	O	3	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	S. Pio	O	2	—
Id.	Sante Marie	O	2	—
Id.	Scontrone	O	—	1
Id.	Scoppito	O	3	—
Id.	Scurcola	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Avellino	Accadia	O	1	—
Bari	Gravina di Puglia	O	1	—
Campobasso	Montenero Val Cocc.	O	2	—
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Casalvecchio	O	1	—
Id.	Carpino	O	1	—
Id.	Celle S. Vito	O	1	—
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Roseto Valfortore	O	1	—
Id.	Troia	O	1	—
	Alatri	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rogna.*			
Frosinone	Frosinone	O	—	1
Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	5	—
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Spoleto	O	5	—
Potenza	Acerenza	O	2	—
Id.	Bella	O	2	—
Id.	Forenza	O	—	2
Id.	Lavello	O	2	—
Id.	Melfi	O	4	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Roma	Monte Libretti	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Ricigliano	O	4	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	5	—
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Terni	O	3	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			170	10
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Avellino	Andretta	O	1	—
Roma	Montalto	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	S. Polo dei Cavalieri	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			7	—
	Vaiuolo ovino.			
Arezzo	Cavriglia	O	—	1
Avellino	Bagnoli	O	3	—
Frosinone	Frosinone	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Id.	Veroli	O	1	—
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Grosseto	O	1	1
Lecce	Sanarica	O	—	1
Macerata	Serravalle	O	2	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Potenza	Lavello	O	2	—
Id.	Melfi	O	3	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
	Segue *Vaiuolo ovino.*			
Salerno	Roscigno	O	1	—
Siena	Pienza	O	—	1
Id.	S. Casciano d. Bagni	O	—	1
Viterbo	Orte	O	1	—
			20	5
	Aborto epizootico.			
Pola	Pola	B	1	—
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Eboli	Bf	1	—
	Diarrea dei vitelli.			
Macerata	Montecosaro	B	—	1
Pisa	Vecchiano	B	—	3
			—	4
	Influenza del cavallo.			
Foggia	Serracapriola	E	3	—
	Morbo coitale maligno.			
Siena	Montalcino	E	1	—
	Tubercolosi bovina.			
Ascoli Piceno	Ascoli	B	1	
	Colera dei polli.			
Bergamo	Poscate	P	3	—
Id.	Zogno	P	18	
Modena	Pavullo	P	1	—
Pesaro e Urbino	Urbino	P	1	—
Taranto	Massafra	P	10	—
Id.	Taranto	P	—	1
			33	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	24	29
Carbonchio sintomatico	5	6	6
Afta epizootica	50	239	522
Malattie infettive dei suini	27	47	82
Morva	4	6	11
Farcino criptococcico	13	50	177
Rabbia	23	45	122
Rogna	17	63	186
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	7	7
Vaiuolo ovino	12	18	25
Aborto epizootico	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Diarrea dei vitelli	2	2	4
Influenza del cavallo	1	1	3
Morbo coitale maligno	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	4	6	34

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P. *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa averci interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 8328 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Girgenti — Intestazione del certificato provvisorio: Arancio Giuseppe di Calogero, dom. a Favara (Girgenti) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 5054 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Varese — Intestazione del certificato provvisorio: Ossola Giovanni fu Luigi — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 15 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Chieti — Intestazione del certificato provvisorio: Cancelliere A. Amodio per conto impiegati Regia pretura di Lanciano e su cui erano state versate la prima e seconda rata — Capitale: L. 1600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 11 — Numero del certificato provvisorio: 9659 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Perugia — Intestazione del certificato provvisorio: Coccia Angelo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 998[illegible] — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Como — Intestazione del certificato provvisorio: Grimoldi Felice fu Giovanni — Capitale: L. 500.

Roma, 30 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.